

STATUTO

IL PUZZLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT PIAZZA DELLE
COSTELLAZIONI 31

Numero REA: MT - 66124

Codice fiscale: 00705820777

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2019 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "A" atto n. 5.496 repertorio - n. 4.602 fascicolo

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di **Matera** la Società cooperativa denominata

"IL PUZZLE"- Società cooperativa sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett. a) della legge 381/91 e attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art.4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art.1 lett. b) e art.4 della legge 381/91.

La scelta di svolgere entrambe le attività previste dall'art.1 della L. 381/91, 1° comma (gestione prevista dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione dell'8 novembre 1996,

	n.153) è giustificata dalla natura dell'intervento sociale, orientato prevalentemen-	
	te nel settore del disagio sociale, intervento il quale richiede un'assistenza alla per-	
	sona che parte da un'accoglienza centrata sulla persona e sui bisogni fino ad una	
	piena reintegrazione nella società, realizzata quest'ultima soprattutto attraverso	
	l'inserimento lavorativo.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la soli-	
	darietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto	
	con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo svi-	
	luppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,	
	con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimen-	
	to delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci la-	
	voratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la ge-	
	stione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occu-	
	pazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaura-	
	no con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o auto-	
	noma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordi-	
	nata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	

	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:	
	(attività di cui alla lett. A art. 1 L. 381/91)	
	La gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi, delle seguenti attività, suddivise per le aree "Minori, adolescenti, giovani", "Anziani", "Disabili", "Nuove povertà ed emarginazione sociale", "Prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite", "Formazione del personale nei servizi socio - sanitari ed educativi". Fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;	

	gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragaz-	
	zi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organiz-	
	zazioni di servizi. In particolare:	
	Area minori, adolescenti e giovani:	
	- gestione di asili nido, micronidi e strutture similari, giardini aperti, ludoteca -	
	piccoli e grandi, spazio gioco, centri per bambini e famiglie nonché dei servizi au-	
	siliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascola-	
	stiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni	
	materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il	
	libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	- scuole materne e primarie e altre strutture scolastiche ed educative per minori;	
	- comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà;	
	- centri di pronto intervento;	
	- servizi di vacanza per minori;	
	- centri ricreativi diurni e centri diurni per minori;	
	- centri di aggregazione giovanile;	
	- attività educativa di strada;	
	- attività di animazione del territorio;	
	- consultori familiari e per l'affido;	
	- campi estivi;	
	- soggiorni vacanze;	
	- assistenza domiciliare a minori;	
	- servizi residenziali per minori;	
	- centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolasti-	
	co;	

	- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i	
	giovani;	
	- l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psi-	
	chici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi e-	
	manate ed emanante;	
	- centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichi-	
	ci e fisici;	
	- centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale anche temporanea;	
	- la creazione e/o gestione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case	
	protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri sog-	
	getti privi d'assistenza familiare;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività di animazione;	
	- gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, traspor-	
	to ed assistenza igienico - sanitario nelle scuole.	
	Area anziani:	
	- cure domiciliari per anziani;	
	- servizio di assistenza domiciliare per anziani;	
	- assistenza domiciliare infermieristica;	
	- assistenza domiciliare integrata organizzata e gestita anche in convenzione con	
	personale specializzato;	
	- telesoccorso e teleassistenza;	
	- convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine	
	di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vi-	
	ta;	
	- dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi;	

	- gestione di Residenza Socio Assistenziale;	
	- casa riposo per anziani;	
	- residenza diffusa per anziani in co-housing o per turismo sociale;	
	- reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale;	
	- day Hospital;	
	- centri diurni integrati;	
	- servizi di assistenza notturna;	
	- soggiorni climatici per anziani;	
	- servizi di riabilitazione anche domiciliare;	
	- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani;	
	- servizi di consulenza e segreteria per anziani;	
	- la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap	
	a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	- la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria	
	assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili	
	non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire	
	accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale.	
	Area disabili:	
	- centri socio educativi per disabili riabilitativi o assistenziali;	
	- centri residenziali per disabili;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso	
	la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- ospitalità per il dopo di noi;	
	- attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità;	

	- attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura e il turismo sociale;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera,	
	al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	- servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili;	
	- servizi per l'integrazione sociale dei disabili;	
	- interventi di sostegno alla famiglia dei disabili;	
	- servizi di supporto all'inserimento lavorativo;	
	Area nuove povertà ed emarginazione sociale:	
	- azioni preventive del disagio sociale;	
	- prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso	
	ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali;	
	- vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologi-	
	co, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le per-	
	sone di riferimento;	
	- strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità	
	protette;	
	- appartamenti protetti;	
	- centri di ascolto;	
	- ambienti attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori, reparti ospedalie-	
	ri, centri di disintossicazione, unità di pronto intervento anche mobili;	
	- interventi di assistenza a malati terminali;	
	- organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di	
	pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni pri-	

	vate, esercizi pubblici;	
	- coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti;	
	- iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per con-	
	to di altri gruppi ed enti;	
	- sostegno e reinserimento di soggetti a rischio;	
	- comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà	
	nonché extracomunitari;	
	- centri diurni di prima accoglienza e similari;	
	- centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari;	
	Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:	
	- iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convi-	
	venza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona	
	tossicodipendente e/o alcolodipendente;	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure	
	realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione	
	da enti pubblici o privati;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al migliona-	
	mento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultu-	
	ra ed il turismo sociale;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera,	
	al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	

	- attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa,	
	comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo, in relazione a ciò la coopera-	
	tiva può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi a-	
	ziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di pro-	
	dotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività	
	di manutenzione di verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercia-	
	lizzazione dei propri prodotti;	
	- campagne di sensibilizzazione e di informazione;	
	- interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni;	
	- interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite;	
	- centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.	
	Area formazione del personale dei servizi socio-sanitari ed educativi:	
	- percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;	
	- aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;	
	- interventi di supervisione dei piani socio assistenziali;	
	- supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educati-	
	vi;	
	- formazione per gli adulti e il volontariato.	
	La cooperativa potrà, inoltre, svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere	
	a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo recante revisione della disciplina in ma-	
	teria di impresa sociale, di cui all'art.1 comma 2, lettera c), della legge 6 giugno	
	2016, n.106, e nello specifico:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 no-	
	vembre 2000, n.328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazio-	
	ni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, e di cui al-	

	la legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei	
	ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giu-	
	gno 2001, e successive modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse so-	
	ciale con finalità educativa;	
	- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione sco-	
	lastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al	
	contrasto della povertà educativa;	
	- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro	
	dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art.2 del decreto legislativo	
	recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1	
	comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106:	
	- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamen-	
	to (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifi-	
	cazioni;	
	- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del de-	
	creto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, nonché persone	
	beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novem-	
	bre 2007, n.251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte	
	nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954,	
	n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e	
	mantenere un'abitazione in autonomia.	

	(attività di cui alla lett. B art. 1 L. 381/91)	
	La gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi, delle seguenti attività, suddivise per le aree "Agricoltura", "Turismo e Turismo Sociale", "Artistico culturale", "Ecologia e ambiente", "Verde e florovivaismo", "Informatica", "Manifatturiera", "Pulizia civile e industriale", "Lavanderia", "Ristorazione" e "Vari".	
	Area Agricoltura	
	a) svolgere direttamente attività di produzione agricola nonché l'attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, l'allevamento del bestiame e tutte le attività connesse ed inerenti, ivi comprese l'attività di agriturismo e l'attività ricettiva svolta con stabilimenti agricoli;	
	b) organizzare ed assumere in appalto o in concessione servizi nell'interesse dei soci, oltre allo sfruttamento in concessione o in proprietà di terreni, macchine agricole e tutto quanto è o sarà disposto per la legge a favore dell'agricoltura;	
	c) istituire e gestire unità locali anche nei mercati per la vendita diretta al consumatore della merce di produzione propria;	
	d) esercitare l'esercizio di conto terzi di macchine agricole o lavorazioni agricole in genere anche assumendo appalti di lavori agricoli o di sterri, per dar lavoro ai soci;	
	e) sviluppare ed esercitare le industrie accessorie dell'agricoltura;	
	f) promuovere con tutti i mezzi possibili il benessere intellettuale, morale e materiale dei soci per mezzo di conferenze agricole, di letture, di libri, di giornali d'agricoltura, gite istruttive;	
	h) eseguire opere di miglioramenti fondiari.	
	i) gestire, su fondi della cooperativa o dei propri soci, impianti per la produzione	

	e/o distribuzione di energia da fonti rinnovabili (sole, vento, acqua, terra, biomas-	
	se).	
	l) gestione di campi sperimentali, promozione e coordinamento di studi e di ricer-	
	che tecniche, scientifiche e di mercato sempre nell'ambito del settore agricolo e	
	dei servizi compresi nell'oggetto sociale, anche in collegamento e con il patrocini-	
	o di Enti pubblici ed organizzazioni o Enti privati.	
	In caso di necessità derivante da eventi imprevedibili ed imprevedibili connessi alle	
	sfavorevoli condizioni atmosferiche e/o calamità naturali che impediscano una a-	
	deguita produzione e, comunque, insufficiente a coprire le necessità aziendali e	
	di mercato, la Cooperativa potrà acquistare sul libero mercato i prodotti agricoli	
	di cui abbisogna, per salvaguardare il budget economico aziendale, fermo restan-	
	do la natura antispeculativa delle operazioni commerciali e l'impegno a garantire	
	un elevato standard qualitativo dei prodotti acquistati e collocati sul mercato.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà svolgere le seguen-	
	ti attività accessorie e complementari, quali:	
	- acquistare, affittare, costruire, riattare immobili da adibire a conservazione e tra-	
	sformazione dei prodotti o a sede sociale, o da destinare ad altri usi al fine d'integ-	
	rare il reddito degli associati;	
	- acquistare o noleggiare qualsiasi tipo di macchina necessaria per l'espletamento	
	dell'attività Sociale con gestione;	
	- gestire impianti, realizzare lavori rientranti nell'attività agricola secondo la legi-	
	slazione vigente;	
	- acquistare materiali, attrezzi, macchinari, mezzi di trasporto per le necessità pro-	
	prie e dei Soci;	
	- assistere e rappresentare i soci che la costituiscono, sia nei loro rapporti partico-	

	lari e reciproci, che nei rapporti con terzi quali ad esempio Enti pubblici o istituti	
	di credito;	
	- assumere iniziative di formazione e aggiornamento, promuovere organizzare e	
	gestire corsi di formazione e/o aggiornamento, seminari, convegni, su temi che in-	
	teressino la totalità o parte dei Soci;	
	- vigilare perché i patti intervenuti tra i soci siano scrupolosamente rispettati;- fa-	
	vorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali,	
	specie per lo svolgimento di pratiche amministrative nell'interesse dei soci, sia	
	con la creazione di apposite sezioni in cooperativa, sia con la partecipazione ad	
	organismi ed enti idonei, sia con forme di convenzionamento con società o pro-	
	fessionisti esterni;- assumere iniziative ed operare nel settore della ricerca e speri-	
	mentazione.	
	Area Turismo e Turismo sociale:	
	- svolgere attività di servizi nel campo della promozione turistica sul territorio e	
	di assistenza al turista (soggiorno, guide turistiche, informazioni, intrattenimento,	
	animazione) anche istituendo e presidiando appositi punti di informazione sul ter-	
	ritorio;	
	- attuare iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e stori-	
	co;	
	- promuovere studiare e predisporre progetti di fattibilità e tecnici relativi a lavori	
	da eseguire per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turistica, anche in	
	collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche;	
	- ideare, adottare e realizzare iniziative di marketing turistico anche attraverso la	
	realizzazione di ricerche, studi di mercato, elaborazioni statistiche;	
	- occuparsi, anche indirettamente, di attività formativa nei confronti dei Soci e	

	prestare consulenza in materia turistica, anche a soggetti privati ed enti pubblici;	
	- organizzare e gestire strutture residenziali, ostelli, centri sociali, alberghi e resi-	
	denze di ogni genere e servizi volti alla realizzazione delle attività di turismo so-	
	ciale;	
	- ideare, adottare, realizzare e promuovere l'organizzazione di manifestazioni,	
	spettacoli, gare sportive e altre attività del tempo libero, in particolare quelle di ri-	
	levante interesse turistico;	
	- individuare, favorire e sostenere, nella misura di volta in volta stabilita, qualsia-	
	si azione e iniziativa, promossa anche da soggetti terzi, che sia, anche marginal-	
	mente, diretta a promuovere, qualificare e incrementare le presenze turistiche e	
	ad avere comunque ricadute positive nel proprio territorio, sia dal punto di vista e-	
	conomico, che da quello sociale e di identità culturale e storica;	
	- ideare, adottare e realizzare iniziative tendenti al miglioramento degli impianti e	
	delle infrastrutture, delle attività e dei servizi, direttamente o indirettamente con-	
	nesse al settore turistico, assumendone, laddove opportuno, la gestione diretta o	
	per tramite di Soci, di terzi soggetti, o di società o altri enti appositamente costi-	
	tuiti;	
	- ideare, promuovere, gestire, anche indirettamente, attività e servizi, anche in re-	
	lazione alla mobilità turistica, in particolare interna all'ambito, assumendone diret-	
	tamente la gestione o individuando soggetti terzi ai quali attribuirli;	
	- attuare incoming ed outgoing;	
	- ideare e gestire servizi di rassegna stampa telematica e servizi informatici legati	
	al turismo; gestione di sistemi interattivi e multimediali;	
	- organizzare attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali,	
	nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo per i giovani,	

	gli anziani e per le famiglie;	
	- promuovere forme di turismo sociale con la realizzazione e/o la gestione di sog-	
	giorni climatici marini, montani e termali e soggiorni vacanze;	
	- promuovere le azioni per la conoscenza del turismo sociale e degli ambiti di ap-	
	plicazione in relazione alle fasce deboli;	
	- rilevare le condizioni di accessibilità delle strutture di interesse pubblico;	
	- progettare, organizzare e gestire progetti pilota, da proporre agli enti gestori del-	
	le aree protette e secondo la normativa vigente, per adeguare i percorsi o le atti-	
	vità alle esigenze dei diversamente abili;	
	- organizzare e gestire eventi mirati alla fruizione delle escursioni nei Parchi Na-	
	zionali da parte delle persone diversamente abili;	
	- svolgere l'attività di organizzazione e commercializzazione, di intermediazione	
	e di prenotazione di pacchetti turistici fruibili da minori, diversamente abili e an-	
	ziani, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei soggetti titolari di auto-	
	rizzazione all'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo, da regolamentare me-	
	diate la stipulazione di convenzioni e accordi disciplinanti l'affidamento dell'atti-	
	vità.	
	Area Artistico - Culturale	
	- curare la diffusione della cultura, della libera informazione, del dialogo cultura-	
	le e la partecipazione alla vita sociale anche attraverso la promozione e la gestio-	
	ne di circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di lettura, biblioteche, pinacote-	
	che, mediateche, musei, esposizioni d'opere d'arte e di beni culturali;	
	- promuovere le arti, la storia del territorio, gli antichi mestieri ed il recupero di	
	tutte le emergenze culturali al fine di creare scambio ed integrazione culturale an-	
	che multirazziale;	

	- allestire mostre, pubblicare testi e realizzare documenti fotografici e cinetelevi-	
	si, su qualunque supporto, attinenti i diversi temi scientifici della valorizzazione	
	dei beni culturali e ambientali e della cultura in generale;	
	- progettare, realizzare e gestire allestimenti temporanei e permanenti di musei, di	
	gallerie d'arte e di esposizioni specializzate curando particolarmente la valorizza-	
	zione delle opere d'arte esposte e la condizione della loro conservazione; a tal fi-	
	ne la Cooperativa potrà occuparsi anche del trasporto e della custodia delle opere	
	d'arte;	
	- progettare, allestire e gestire book shop e servizi ristoro di musei e percorsi mo-	
	numentali;	
	- progettare, realizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio oggettisti-	
	ca per il merchandising museale;	
	- promuovere convegni, manifestazioni, seminari ed iniziative promozionali di o-	
	gni tipo per favorire al massimo la politica culturale, museale e scientifica di isti-	
	tuzioni e di enti pubblici e privati;	
	- svolgere attività editoriale con finalità di sostegno a tutte le iniziative in campo	
	culturale, con redazione, pubblicazione e vendita di notiziari informativi, dispen-	
	se ed atti di convegni e seminari;	
	- organizzare e gestire corsi di musica, teatro e danza ed eventi culturali anche in	
	collaborazione con altri Istituti, Cooperative, Associazioni e Fondazioni a livello	
	Nazionale per la diffusione e lo scambio culturale;	
	- organizzare e gestire corsi di formazione per imparare degli antichi mestieri an-	
	che finalizzati alla costituzione ed avviamento di antiche botteghe;	
	- gestire laboratori di tecniche espressive ed artigianali;	
	- realizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti dell'artigia-	

	nato tipico;	
	- gestire in proprio o in nome e per conto di Enti pubblici e/o privati luoghi e spa-	
	zi di interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale;	
	- progettare e gestire in proprio o in nome e per conto di Enti pubblici e/o privati,	
	interventi, spazi e strutture di animazione orientate al tempo libero; centri di ag-	
	gregazione sociale, laboratori, progetti-pilota, colonie, centri vacanza, biblioteche	
	informatizzate e non, centri culturali con particolare riferimento ai progetti ed al-	
	le azioni promosse dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni;	
	- organizzare e gestire attività di animazione in generale e attività educativa di	
	strada e di animazione territoriale;	
	- progettare, organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazione intese a	
	dare ai soci, ai non soci ed agli operatori strumenti e capacità e/o qualifiche pro-	
	fessionali idonee a favorire il reinserimento nella società delle persone a rischio,	
	disagiate o coinvolte in situazione di emarginazione;	
	- progettare, organizzare e gestire di corsi di formazione intesi a dare ai parteci-	
	panti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al raggiungimento delle	
	opportune qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche	
	con il contributo dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici e privati in genere e/o	
	singoli;	
	- gestire asili nido, scuole materne, ludoteche, nonché dei servizi ausiliari di colle-	
	gamento;	
	- assumere appalti da Enti pubblici e da privati;	
	- partecipare a raggruppamenti di imprese e consorzi;	
	- offrire consulenza organizzativa ed aziendale per l'implementazione di processi	
	innovativi e tecnologici finalizzati anche all'acquisizione di certificazioni.	

	Area ecologia e ambiente:	
	- gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento dei ri-	
	fiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private, ivi comprese le spiagge e la rete	
	stradale, e dei fabbricati a qualunque uso adibiti;	
	- servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti speciali, tossico -	
	nocivi e pericolosi;	
	- autotrasporto di rifiuti solidi urbani, carico e scarico di liquami o liquidi di spur-	
	go;	
	- servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, compren-	
	denti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibiliz-	
	zazione della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli	
	ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di	
	compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo del-	
	le materie prime secondarie (residui);	
	- commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di im-	
	pianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali quali carta,	
	metalli, plastiche, organico, tessile, legno vetro, ecc.;	
	- attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di forestazioni e rifeorestazio-	
	ni, di laghi artificiali;	
	- depurazione e trattamento delle acque;	
	- sgombero di materiali di scarto compresi quelli ferrosi e non ferrosi mediante u-	
	tilizzo di attrezzature e di macchinari idonei.	
	Area verde e florovivaismo:	
	- attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato;	
	- conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e	

	svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possi-	
	bilità di commercializzare, previa conservazione, trasformazione e confeziona-	
	mento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività;	
	- organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale di giardinie-	
	re;	
	- manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed	
	attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in materia di giardinaggio.	
	Area informatica:	
	- costituzione di un centro di elaborazione e raccolta dati;	
	- meccanizzazione della contabilità e elaborazione dei dati di qualunque tipo e da	
	chiunque richiesti;	
	- produzione ed elaborazione di software;	
	- commercializzazione di software, anche se prodotto o distribuito da terzi;	
	- commercio e noleggio sia all'ingrosso che al minuto, di mobili ed attrezzature	
	per ufficio di ogni genere e tipo, ivi comprese macchine meccaniche elettriche ed	
	elettroniche, sistemi e apparecchiature informatiche in genere, parti di esse, acces-	
	sori, parti di ricambio ed apparecchiature di ogni specie;	
	- servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e automazione delle	
	loro gestioni servizio di ogni tipo connessi collegati od affini all'informatica pre-	
	stati ad imprese e soggetti sia pubblici che privati;	
	- servizi di telecomunicazione;	
	- servizi di assistenza tecnica nel settore informatico e delle macchine per ufficio;	
	- organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione tecnica su sistemi opera-	
	tivi e linguaggi relativi;	

	- operazioni di esportazione ed importazione, assunzione di agenzie, commissio-	
	narie, apertura di punti vendita filiali e sedi secondarie.	
	Area manifatturiera:	
	- produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in genere;	
	- gestione di aziende in proprietà o in affitto;	
	- attività di conservazione o trasformazione di prodotti;	
	- lavorazione a favore di terzi con propri mezzi;	
	- attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.	
	Area pulizia civile e industriale:	
	- servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati;	
	- lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e	
	attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso sogget-	
	ti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma;	
	- commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per	
	la pulizia.	
	Area lavanderia:	
	- laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stira-	
	tura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere;	
	- esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.	
	Area ristorazione:	
	- gestione centri di cottura e mense a enti pubblici e privati (catering, ecc.);	
	- costruzione gestione e impianto di ristoranti mense spacci aziendali, self - servi-	
	ces, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari;	
	- commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di	
	altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette	

	e ciò sia in proprio che per conto terzi;	
	- produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche precon-	
	fezionati;	
	- attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, mediante	
	l'emissione ed il collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legitti-	
	mazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi o con la	
	partecipazione di terzi.	
	Servizi vari:	
	- gestione impianti sportivi;	
	- gestione centralini e portinerie;	
	- la prestazione di servizi di operatori di sala e addetti ai servizi di tutela e sorve-	
	glianza;	
	- la prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mostre, spettacoli, mani-	
	festazioni ed eventi di qualunque sorta e natura, ivi comprese la prenotazione dei	
	posti, l'emissione e la vendita di biglietti, l'espletamento delle pratiche ammini-	
	strative connesse agli spettacoli di intrattenimento;	
	- la prestazione e gestione di servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni	
	cinematografiche, ivi compresa la organizzazione delle figurazioni per scene di	
	massa;	
	- la prestazione di servizi di pulizia e facchinaggio;	
	- l'installazione e la gestione di sistemi e servizi di teleallarme e radioallarme, di	
	antifurto e antisabotaggio telecontrollo e controllo satellitare;	
	- la verifica degli impianti e delle tecnologie di sicurezza, per la prevenzione in-	
	cendi e per la sicurezza privata ed aziendale;	
	- la gestione del portierato, monitoraggio ambientale, ricevimento, distribuzione	

	corrispondenza ordinaria e delle raccomandate ed assicurate;	
	- la gestione dei servizi di autisti ed hostess;	
	- la gestione di parcheggi per conto di enti pubblici e privati;	
	- la gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso porti, aeroporti, ospedali, strutture pubbliche e private;	
	- la gestione di strutture di ristorazione di intrattenimento e ricettive in genere;	
	- la gestione di mostre e musei sia temporanei che permanenti;	
	- la gestione di servizi condominiali;	
	- l'organizzazione di corsi di formazione, seminari e delle iniziative utili alla qualificazione del personale;	
	- la cura e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, edifici, fabbricati, singole unità immobiliari;	
	- l'organizzazione e l'assistenza al pubblico di campagne pubblicitarie e comunque la prestazione di servizi in campo pubblicitario, ivi compresa la gestione di spazi pubblicitari;	
	- la cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e privati, ivi compresa la gestione degli stessi;	
	- la realizzazione e la partecipazione ad iniziative promozionali e propagandistiche di ambito locale, nazionale ed estero.	
	in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indi-	

	rettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto	
	di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono atti-	
	vità analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo	
	alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione as-	
	soluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riserva-	
	ta dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente au-	
	torizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'ar-	
	ticolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito re-	
	golamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli so-	
	ci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	- <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della coo-	
	perativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimen-	
	to della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con	
	gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso	
	- approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
	- <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	- <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi	
	della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Coope-	
	rative sociali. Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di con-	
	correre all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	

	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disci-	
	plinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al lo-	
	ro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio	
	di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con	
	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rappor-	
	to sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazio-	

	ne predisposti dalla Cooperativa;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previ-	
	sti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui	
	all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei so-	
	ci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presen-	
	te titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di ammini-	
	strazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fi-	
	scale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professio-	
	nale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dal-	

	lo statuto;	
	- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà	
	comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	- la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i re-	
	golamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
	nuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del rego-	
	lamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità profes-	
	sionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto al-	
	la quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo socia-	
	le, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	

	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammis-	
	sione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di so-	
	cietà, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codi-	
	ce fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cu-	
	ra del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministra-	
	zione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casioni della successiva convocazione.	

	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espresa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ul-	

	teriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperati-	
	va stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicare in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fi-	
	sica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è di-	
	verso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previ-	
	sto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	

	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti	
	alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri moti-	
	vi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 eser-	
	cizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esa-	
	minarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti die-	
	ci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori,	
	il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei	
	contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
	che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	

	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la coope-	
	rativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività	
	di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definiti-	
	va la fruizione dei servizi;	
	- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 45 giorni per adeguarsi;	
	- previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia en-	
	tro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	- manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa	
	mancanza di interesse alla propria permanenza in società o deserti senza giustifi-	
	cato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla co-	
	municazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della	

	relativa delibera assembleare.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti	
	del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di	
	quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di am-	
	ministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusio-	
	ne si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30	
	giorni.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
	di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazio-	
	ne sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale	
	e detratte le somme ancora dovute dal socio o eventuali somme a debito, com-	
	prende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del co-	

	dice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si so-	
	no verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei so-	
	ci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclu-	
	sione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	

	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli e-	
	redi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono es-	
	sere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 1.000,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento a-	
	ziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statu-	
	to.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di ammini-	
	strazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad	

	indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con de-	
	liberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei so-	
	ci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali	
	in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori;	
	- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione.	
	I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 30.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 30.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 50.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 100.000,00 euro e fino a 150.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 150.000,00 euro di capitale sottoscritto.	

	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei vo-	
	ti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno compu-	
	tati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione	
	a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
	minimo pari a Euro 2.500,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il po-	
	tenziamento aziendale;	
	- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente articolo 8;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	

	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approva-	
	zione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segna-	
	late dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	

	visti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coope-	
	ratori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consenta-	
	no le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ri-	
	storni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relati-	
	va retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cen-	
	to dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e	
	comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da pre-	
	disporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di	
	soci cooperatori.	

	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remun-	
	rati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati,	
	oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovven-	
	zione	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di amministrazione;	
	- l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	- approva il bilancio e destina gli utili;	
	- approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.	
	112 del 2017;	
	- delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	

	- procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione e del presidente;	
	- procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'or-	
	gano di controllo se nominato;	
	- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci;	
	- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del pre-	
	sente statuto;	
	- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	- delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del prece-	
	dente articolo 11.	
	- approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;	
	- nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua appro-	
	vazione;	
	- approva i regolamenti gestionali.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve esse-	
	re redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	

	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso con-	
	tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R	
	inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione tra-	
	smessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci,	
	a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni	
	volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comun-	
	que non oltre 7 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Col-	
	legio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti	
	ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informa-	
	to.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	

	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
	cui all'ultimo comma del successivo o 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua tra-	
	sformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di vo-	
	to coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammon-	
	tare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno ave-	
	re un massimo di 1 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-	
	stanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	

	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
	sembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e al-	
	la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea to-	
	talitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sa-	
	ranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Coo-	
	perativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappre-	
	sentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabi-	
	le da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresi-	
	dente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società co-	
	stituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con	
	scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti	
	requisiti di onorabilità:	
	- non avere condanne passate in giudicato.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non so-	
	ci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci operatori op-	
	pure tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche. L'assunzione	
	della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previ-	
	sto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di pro-	
	fessionalità e indipendenza:	
	- esperienza nelle attività prevalenti almeno quinquennale.	
	- non avere condanne passate in giudicato.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre e-	

	servizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del-	
	la Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scis-	
	sione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Co-	
	mitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fat-	
	ta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dal-	
	l'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	

	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicazione e videocomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli even-	
	ti oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando neces-	
	sario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la ste-	
	sura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia	
	in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'o-	
	rigine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	

	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Coope-	
	rativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può no-	
	minare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o del-	
	l'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
	conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad al-	
	tri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un	
	sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di	
	controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di	
	controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre mem-	
	bri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei re-	
	quisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dal-	
	l'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea al-	
	l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.	

	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la re-	
	visione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso	
	dei requisiti di legge	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad ogget-	
	to diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di so-	
	ci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di ade-	
	sione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
	è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	- uno, per le controversie di valore inferiore a €. 50.000,00. Ai fini della determi-	

	nazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	- tre, per le altre controversie;	
	- nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è de-	
	ciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui cir-	
	coscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma del-	
	l'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decide-	
	re abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudi-	
	zio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione del-	
	l'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	

	spetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Re-	
	golamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel prece-	
	dente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Re-	
	golamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla li-	
	quidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibera-	
	ti e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibera-	
	ti e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.59.	

TITOLO IX		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Art. 41 (Regolamenti)		
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i		
rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimen-		
to dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento		
di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sot-		
toponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le		
maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potran-		
no essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno		
costituiti.		
Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)		
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devo-		
luzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai		
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-		
rogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo		
2514 del codice civile la Cooperativa:		
- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei		
buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-		
vamente versato;		
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci co-		
operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i		
dividendi;		
- non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;		
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio		

55 di 56

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Matera, li 3 maggio 2019

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.